



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXIII SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 251 del 24 giugno 2008

OGGETTO: ATTO AMMINISTRATIVO - "Linee guida relative alla riforma ed al riassetto del sistema delle Agenzie regionali e delle Società partecipate"


	pres. ass.			pres. ass.	
1 - Baiardini Paolo	X		16 - Masci Luigi	X	
2 - Bottini Lamberto	X		17 - Melasecche Germini Enrico	X	
3 - Bracco Fabrizio Felice	X		18 - Modena Fiammetta	X	
4 - Brega Eros	X		19 - Nevi Raffaele		X
5 - Carpinelli Roberto		X	20 - Riommi Vincenzo	X	
6 - Cintioli Giancarlo	X		21 - Ronca Enzo	X	
7 - De Sio Alfredo	X		22 - Rosi Maurizio	X	
8 - Dottorini Olivier Bruno	X		23 - Rossi Gianluca	X	
9 - Franduti Armando	X		24 - Santi Alfredo		X
10 - Giloni Mara	X		25 - Sebastiani Enrico	X	
11 - Girolamini Ada	X		26 - Tippolotti Mauro	X	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	X		27 - Tomassoni Franco	X	
13 - Lorenzetti Maria Rita	X		28 - Tracchegiani Aldo		X
14 - Lupini Pavilio	X		29 - Vinti Stefano	X	
15 - Mantovani Massimo	X		30 - Zaffini Francesco	X	

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Eros BREGA – Giovanni Andrea LIGNANI
MARCHESANI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 288

DELIBERAZIONE N. 251 DEL 24 GIUGNO 2008

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'atto amministrativo proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 364 del 7.4.2008, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21.4.2008 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare Permanente in pari data, concernente: "Linee guida relative alla riforma ed al riassetto del sistema delle Agenzie regionali e delle Società partecipate" (ATTO N. 1232);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, per la maggioranza dal Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 1232/bis);

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate dalla Commissione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;


VISTO l'articolo 1, comma 721 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento Interno;

con n. 18 voti favorevoli e n. 8 voti contrari
espressi nei modi di legge dai 26 Consiglieri
presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare, le “linee guida relative alla riforma ed al riassetto del sistema delle Agenzie regionali e delle Società partecipate”, allegate quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l’ulteriore seguito.

L'Estensore

Stefanella Cutini
Stefanella Cutini

Il Responsabile della Sezione

Assistenza alle Commissioni


Consiliari Permanenti

Rosanna Montanucci

Rosanna Montanucci



***LINEE GUIDA RELATIVE ALLA RIFORMA ED AL
RIASSETTO DEL SISTEMA DELLE AGENZIE
REGIONALI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.***



RIASSETTO DEL SISTEMA DI AGENZIE REGIONALI

Premessa

Come noto la riforma operata dal legislatore costituzionale con la revisione del titolo V della carta costituzionale è stata raccolta e interpretata dalla Regione Umbria quale occasione per rafforzare e ripensare il nuovo ruolo e la nuova *mission* e le proprie funzioni. Lo Statuto regionale, nell'individuare i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento del sistema, ha indicato tra le scelte prioritarie quella di elevare il livello di *governance* mediante la ridefinizione della propria *mission* complessiva sempre più orientata ad un ruolo di legislazione programmazione e controllo e sempre meno impegnata sulla attività di gestione.


Una riflessione relativamente a contenuti, procedure e strumentazione delle politiche di sviluppo per l'Umbria – al fine di apportare le necessarie riforme e conseguire gli opportuni effetti di potenziamento – è già da tempo nell'agenda delle priorità di questa legislatura e, in quanto tale, è stata ripresa con decisione tra gli obiettivi strategici della Seconda Fase del Patto per lo Sviluppo.

Evidentemente, costituisce parte integrante di tale azione di riforma il riassetto, la qualificazione della strumentazione regionale deputata a fornire servizi al sistema produttivo regionale, nonché a fornire assistenza tecnica alle attività di promozione e valorizzazione dei processi di sviluppo in generale. Si tratta infatti di tematiche tra loro strettamente interrelate, quali evidentemente sono i contenuti e gli obiettivi delle politiche di sviluppo, da una parte, e la strumentazione operativa per attuare tali politiche, dall'altra; in quanto tali, esse vanno affrontate secondo un approccio organico e attento alle sfide che si pongono al sistema produttivo regionale, ponendo quindi particolare attenzione alla individuazione e corretta definizione delle politiche ritenute strategiche per la promozione dello sviluppo regionale.

Le forti modifiche nei paradigmi produttivi e di fruizione dei beni e servizi, a loro volta conseguenza dell'impetuoso flusso di innovazioni derivanti dal rapido evolversi delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, unitamente ai rilevanti mutamenti nella geografia economica mondiale e nella divisione internazionale del lavoro, richiedono infatti una rivisitazione profonda – tra l'altro – delle politiche pubbliche di promozione dello sviluppo e della conseguente strumentazione di supporto.

Una strumentazione, quindi, che evolva rispetto al modello prevalente all'epoca dell'avvio dell'esperienza regionale, laddove le Regioni costituivano proprie Agenzie generali di sviluppo come strumento per attuare politiche locali, anche in risposta alla crisi del modello di intervento pubblico statale che caratterizzava quegli anni.

Si tratta, ora, tramite le Agenzie, di cogliere i vantaggi della esternalizzazione di funzioni rispetto al modello pubblicistico ed in tal modo di disporre di soggetti "agili" e competenti che possano accompagnare e facilitare i processi strategici



di sviluppo del sistema produttivo regionale quali quelli relativi all'innovazione ed al trasferimento tecnologico, alla valorizzazione delle potenzialità di sviluppo dei territori, l'estensione delle capacità operative ad ambiti e reti internazionali, l'evoluzione delle gestione finanziaria a supporto delle politiche di innovazione e di crescita dell'impresa.

Il grado di consapevolezza di tali sfide e delle spinte di riforma che esse comportano per il sistema regionale è ben rinvenibile nella strumentazione programmatica della Regione, dal già citato Patto per lo Sviluppo al Documento per le Politiche industriali e di sviluppo, dalla Proposta per le Politiche agroalimentari e di Sviluppo rurale, fino agli indirizzi e orientamenti che caratterizzano i POR per le politiche di coesione comunitarie 2007-2013 recentemente approvati.


La nuova stagione delle politiche di coesione, a sua volta, nel recepire con convinzione le esigenze di una maggior propensione all'innovazione (in particolare quella cosiddetta *science-based*) e di un più efficiente funzionamento dei mercati dei beni e dei servizi, pone essa stessa esigenze di revisione di indirizzi programmatici e riforma di procedure e strumenti.

Significativo, per la fattispecie di cui si tratta, l'orientamento comunitario che, tanto in tema di servizi per le imprese che di politiche per la risorsa umana, tende maggiormente a finanziare la domanda piuttosto che l'offerta, come per esempio in materia di servizi alle imprese o di formazione professionale, laddove si prevedono contributi ai beneficiari per l'acquisizione sul mercato di determinati servizi e non il finanziamento diretto delle eventuali strutture pubbliche all'uopo costituite, oppure la concessione di *voucher* al lavoratore per l'acquisto di tot ore di formazione.

Particolare rilievo assume, naturalmente, anche la nuova normativa nazionale – intesa ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza nei mercati – in tema di configurazione delle società/strutture operanti secondo il modello cosiddetto dell'*in house providing*, cioè quelle società definite "strumentali" in quanto sono costituite per svolgere appunto attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico (come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali).

Su tali soggetti, ai sensi delle modifiche normative, incombono in sintesi i seguenti obblighi:

- obbligo di svolgimento dell'attività, in via esclusiva e totalitaria, per i soli enti locali costituenti/partecipanti e/o affidanti;
- divieto di attività fuori dell'ambito territoriale degli enti soci [divieto di prestazioni a favore di terzi, siano essi pubblici o privati, indipendentemente dalle modalità di affidamento];
- divieto di acquisizione di partecipazioni in altre società o enti, indipendentemente dall'entità e dalla tipologia della partecipazione;
- esclusività dell'oggetto sociale;
- gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (cfr. art. 7 LR 8/2007).



Il percorso di rivisitazione dei sistemi di *governance* di questa Amministrazione si è sviluppato sia sul fronte interno che su quello esterno/interistituzionale.

Sul fronte interno, con la LR 2/2005, concernente "*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale*" che ha segnato una tappa fondamentale nel processo di delegificazione e semplificazione normativa, sono stati fissati i principi basilari per la riorganizzazione della struttura regionale, al fine di razionalizzare, mediante accorpamento e integrazione, e di orientare, mediante flessibilità e adeguatezza, le funzioni regionali. La riorganizzazione interna è stata condotta con particolare attenzione al potenziamento delle funzioni di programmazione e controllo al fine di orientare l'esercizio delle funzioni e delle attività ai bisogni della comunità regionale, alle politiche strategiche regionali e quindi al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi.


In tale contesto assume rilievo altresì anche la LR 18/2006, "Legislazione turistica regionale", di riforma degli assetti istituzionali e della strumentazione a favore del Turismo.

Sul fronte esterno si è proceduto, in particolare, con la legge di riforma endoregionale (LR 23/2007), il cui obiettivo è il rafforzamento, la qualificazione e razionalizzazione del sistema istituzionale improntato ai noti principi di sussidiarietà verticale, adeguatezza e differenziazione, puntando, altresì, alla razionalizzazione e valorizzazione degli strumenti operativi attuali per le politiche integrate di area vasta in particolari materie, quali i rifiuti, turismo, ciclo idrico sanità, sociale.

Tra i percorsi fondamentali in atto, si richiama inoltre la legge di riforma del ruolo e delle funzioni delle Comunità montane (l'Umbria è stata la prima Regione a legiferare in tal senso, prima che la legge Finanziaria per il 2008 rendesse obbligatoria la riforma), la elaborazione e discussione sul tema della nuova disciplina dei servizi pubblici locali, compresa la riorganizzazione del Trasporto pubblico locale (rispetto alla quale si è ancora in attesa del disegno nazionale di riforma), al fine di coniugare qualità dei servizi, economicità di gestione, competitività e trasparenza dei soggetti gestori; si richiama, inoltre, la legge regionale in materia di forme associative dei Comuni¹.

In un'ottica di approccio globale al tema dello sviluppo della comunità regionale, secondo le direttrici della creazione e promozione di sistemi integrati, di sinergie e complementarietà dei vari attori pubblici e privati è, altresì, strategico l'intervento di rivalutazione e conseguente riforma del c.d. "sistema delle agenzie regionali", inteso come complesso dei soggetti che, nelle diverse vesti giuridiche, si pongono in rapporto di strumentalità alla Regione nell'attuazione degli obiettivi di governo. Tra l'altro, al riguardo, dai documenti programmatici di indirizzo emerge la necessità di finalizzare l'azione pubblica attraverso il riassetto della strumentazione operativa (agenzie) al miglioramento del

¹ LR n. 18 del 24/09/2003 " Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale"



contesto, alla facilitazione dell'accesso all'informazione, alla ricerca e al credito, in una ottica di promozione e sostegno dei processi di sviluppo in generale.


Con specifico riferimento al tema della riforma delle Agenzie (adoperando tale termine nel senso ampio dell'espressione, a ricomprendere anche le società a controllo regionale, diretto e indiretto) la Giunta regionale ha avviato la discussione dotandosi di un primo atto di impostazione metodologica e politico-programmatica (la DGR n. 832 del 17 maggio 2006) che recepisce gli orientamenti e le considerazioni sopra richiamate e delinea sinteticamente i profili rilevanti delle politiche strategiche, prefigurando quindi in tal modo i criteri di massima entro i quali muoversi per il prosieguo del percorso.

Dallo scenario già delineato con la richiamata deliberazione emerge un quadro caratterizzato dalla presenza di una pluralità di enti strumentali la cui costituzione è avvenuta, in successione nel tempo, con atti legislativi e amministrativi disomogenei ed è stata occasionata, spesso, dalle offerte di finanziamenti strutturali europei o di fondi straordinari nazionali. Tale situazione e la conseguente stratificazione di funzioni e ruoli richiede una riflessione in relazione alla capacità di tali soggetti a concorrere alla realizzazione degli obiettivi strategici regionali, al fine di supportare i processi di sviluppo economico della regione – concorrendo altresì a promuovere una dimensione interregionale di quei progetti ed attività che a tale livello possano trovare una migliore attuazione – di assumere funzioni rispondenti ad esigenze intrinseche e permanenti al sistema, di ricoprire un ruolo non altrimenti sostituibile dai vari soggetti istituzionali e privati.

Nel delineare pertanto una ipotesi di riarticolazione del sistema delle Agenzie regionali occorre far riferimento alle strategie regionali, allo stato dei soggetti impegnati nelle differenti politiche e agli obiettivi prioritari regionali, valutando l'idoneità di ciascun soggetto a supportare efficacemente la realizzazione delle politiche pubbliche ritenute strategiche ai fini della promozione dei processi di sviluppo economico della regione e determinando, per quanto possibile, le opportune condizioni di flessibilità nella allocazione ed utilizzo delle risorse operative disponibili. In particolare andranno disegnate e messe in atto apposite misure di formazione, aggiornamento e riqualificazione, al fine di realizzare gli opportuni percorsi di adeguamento e valorizzazione delle professionalità esistenti.

Nel procedere è necessario approntare soluzioni organiche e coerenti per l'intera tecnostruttura regionale e delle agenzie che permettano di rimuovere gli eventuali fattori di separatezza e garantiscano un approccio globale integrato al problema. Di non secondaria importanza è poi l'attenzione alle esigenze di razionalizzazione del sistema con riferimento in particolare a:

- quali e quante sono le funzioni che devono essere presidiate dal pubblico e quelle su cui invece è possibile responsabilizzare attori economici privati;
- sostenibilità nel tempo delle agenzie dal punto di vista finanziario e delle risorse tecniche disponibili;



- forme istituzionali ed organizzative da scegliere nonché specificità, vantaggi e limiti di esse (tenuto conto della fattibilità economica, patrimoniale, delle soglie minime di intervento e della disponibilità di risorse umane capaci di svolgere adeguatamente tali funzioni);
- percorsi istituzionali e/o societari da seguire.


Inoltre è necessario che gli interventi sul sistema siano diretti alla definizione di assetti, principi, regole e indirizzi che garantiscano:

- l'omogeneità delle funzioni, l'accorpamento delle strutture, l'adeguatezza; è opportuno approntare soluzioni che nell'articolare le funzioni tra le diverse Agenzie garantiscano il compattamento delle strutture ed una distribuzione adeguata delle attività evitando sovrapposizioni e duplicazioni. Tale soluzione deve essere preceduta da una attenta ricognizione e valutazione di tutti i potenziali attori del sistema, comprese le strutture non rientranti nelle Agenzie regionali, quali possibili coadiuvanti per lo svolgimento delle funzioni che vengono individuate come necessarie;
- il governo del valore pubblico oltre al monitoraggio del consumo di risorse; è di fondamentale importanza per il funzionamento del sistema che si intervenga anche sui meccanismi di indirizzo e controllo impostando un adeguato sistema di regole e strumenti per una buona *governance* (Individuazione di strumenti per il monitoraggio e controllo dell'attuazione delle politiche, meccanismi di indirizzo e controllo soprattutto sulle attività e sui risultati).

Come già accennato in precedenza, l'intervento si rende altresì necessario anche al fine di adeguare il sistema complessivo delle agenzie regionali al quadro normativo nazionale e comunitario esistente in materia di gestione dei servizi pubblici con particolare riferimento alle prescrizioni dettate rispettivamente per i soggetti che operano in *house* e per quelli che invece operano liberamente sul mercato. Si richiamano al riguardo l'art. 1 comma 721 della Finanziaria 2007² e l'art. 13 DL 223/2006 "Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza" (Legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248)³, nonché quanto disposto in materia dalla

² Articolo 1 comma 721 della Finanziaria: "Le Regioni devono adottare disposizioni finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organismi rappresentativi e del numero, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative".

³ Art. 13 DL 4 luglio 2006 n. 223 "Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza" (Legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248.) 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti.



legge Finanziaria 2008, laddove si tende a limitare per gli Enti pubblici la possibilità di assumere partecipazioni in società, restringendo tale facoltà agli ambiti strettamente attinenti alle proprie finalità istituzionali.

In materia di promozione e valorizzazione dei processi di sviluppo, la nostra regione è caratterizzata dalla presenza di varie Agenzie e organismi eterogenei per missione, modalità istitutive, autonomia, status giuridico etc. che si pongono, sostanzialmente, quali strumenti tecnici operativi in rapporto di strumentalità rispetto all'azione dell'organo di governo.

Tra essi vi sono quelli che operano in materia di promozione e sostegno dello sviluppo economico dell'Umbria: SVILUPPUMBRIA spa, GEPAFIN spa, UMBRIA INNOVAZIONE soc. cons. rl, e, con particolare riferimento, al settore agricolo e agroalimentare, PTA 3 A soc. cons. rl, CENTRO AGROALIMENTARE e ARUSIA.

Le indicazioni di seguito riportate riguardano interventi di razionalizzazione del sistema di agenzie, con particolare riferimento al predetto ambito dello sviluppo economico e si sostanziano in interventi (di riarticolazione, integrazione e rimodulazione di funzioni) diretti sia ad evitare sovrapposizioni dovute alla attiguità degli ambiti di operatività di talune agenzie, sia a garantire la reale efficacia delle attività di tali soggetti, in relazione alla *mission* attribuita ed ai meccanismi di funzionamento relativi alle diverse configurazioni organizzative.

La governance di sistema

Di particolare importanza, per il buon funzionamento dell'intera strumentazione, è il rafforzamento delle funzioni di governo complessivo del sistema delle agenzie, inteso sostanzialmente come capacità di orientare in modo coordinato ed integrato l'attività delle varie Agenzie verso gli obiettivi politico-programmatici definiti dalla Regione.

A tal fine, è utile e opportuno richiamare due premesse fondamentali: a) la ragione d'essere delle Agenzie consiste prevalentemente, rispetto all'Ente (in questo caso la Regione) che ne promuove la costituzione, nell'esternalizzare certe funzioni e conseguire quindi i relativi vantaggi in termini di snellezza operativa, flessibilità e conduzione manageriale delle relative attività, fermo restando il carattere unitario della gestione; b) in conseguenza a quanto sopra l'autonomia di ogni singola Agenzia trova precisi limiti negli orientamenti ed

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data.



indirizzi programmatici e operativi così come espressi negli atti di rilievo politico-amministrativo emanati dalla Regione.

Le responsabilità politiche in merito alla *mission*, alle strategie e all'unitarietà dell'azione delle Agenzie sono collocate in capo alla Giunta regionale ed agli Assessori di riferimento che avranno cura di rendere, ai fini di un rafforzamento della *governance*, più effettivi i rapporti tra le agenzie e le competenti strutture regionali, evidenziando complementarietà ed integrazioni da un lato ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni, dall'altro.

Nell'ambito della riorganizzazione del sistema delle agenzie, per ciascuna di esse verrà individuata la *mission* istituzionale. In relazione a quanto sopra, con apposito atto, verrà definito il mandato operativo di ogni singola Agenzia, nonché le modalità di verifica della coerenza fra l'attività dell'Agenzia ed il mandato ad essa conferito dalla Giunta.

Le esigenze di integrazione e convergenza di più Agenzie vanno comunque assicurate, in modo particolare per l'attuazione di progetti/programmi complessi e di queste si farà garante la Giunta regionale.

In questo quadro nell'attuazione degli strumenti operativi, particolare attenzione andrà rivolta alla stretta connessione tra le politiche per lo sviluppo quelle per l'innovazione e la ricerca e quelle per l'internazionalizzazione.

Uguale esigenza di integrazione si rileva riguardo alle politiche di promozione, che rappresentano la proiezione internazionale dell'Umbria, rispetto alle quali si evidenzia la necessità di un governo politico – amministrativo regionale che assicuri il coordinamento e la coerenza di tali politiche, al fine di massimizzarne l'efficacia e la necessaria economicità.


L'attuazione operativa delle presenti linee guida finalizzate alla riforma ed al riassetto delle Agenzie regionali e delle Società partecipate ed il loro funzionamento sarà oggetto di monitoraggio sui tavoli della concertazione.

Degli esiti di tale monitoraggio verrà informato, con una relazione annuale della Giunta, il Consiglio regionale, che dovrà dedicare apposita seduta al fine di verificare la corrispondenza tra gli indirizzi e risultati conseguiti.

Sviluppumbria

La definizione della *mission* istituzionale di Sviluppumbria si pone in primo luogo in coerenza con i compiti che si intende assegnare a tale Agenzia, che è poi l'aspetto sostanziale della questione.

Si ritiene opportuno ridisegnare il suo campo di attività, riconducendone ruolo e missione ad ambiti e competenze ben definite, oltre a dover affrontare il nodo della *messa a norma* rispetto alle già richiamate modifiche legislative, nonché alla normativa e giurisprudenza di emanazione comunitaria, i cui orientamenti a favore di un ordinato ed efficiente funzionamento dei mercati tendono in misura



sempre più stringente a chiarire i diversi ambiti di intervento tra poteri pubblici e imprese di mercato.

Nel ridisegnare il campo di attività, in Sviluppumbria confluirebbero le attività connesse alla promozione dello sviluppo economico e alla gestione degli asset patrimoniali, comprese le funzioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare attualmente svolte da Res SpA.

La funzione di promozione dello sviluppo fa riferimento ad una serie di compiti di supporto alla Regione e al sistema delle autonomie, per determinate politiche e in quanto tale richiama le caratteristiche di attività *in house* nel rispetto delle condizioni per l'affidamento diretto così come definite dal quadro normativo vigente e finanziate direttamente dalla Regione e dalle autonomie per la erogazione esclusiva ad esse di determinati servizi.

Sviluppumbria quindi, mediante intervento legislativo, diventa società totalmente pubblica *in house*, partecipata dalla Regione e dalle autonomie locali e funzionali per lo svolgimento di compiti amministrativi e affidamenti diretti di servizi definiti in tema di sviluppo economico e di gestione degli asset patrimoniali ivi compresi la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, con esclusione delle attività di manutenzione degli immobili in quanto estranee al modulo *dell'in house*.

Tali compiti sono in sintesi riferibili alle seguenti funzioni:

- elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo nell'ambito della programmazione regionale, con particolare riferimento alla programmazione/progettazione integrata ed alle attività di attrazione di investimenti, del sostegno e creazione di reti e filiere di imprese e di imprese del terzo settore;
- elaborazione e attuazione di progetti di sviluppo locale in particolare nell'ambito dei Tavoli territoriali previsti dal Patto per lo Sviluppo e dalla LR 23/2007 e accompagnamento costante dell'attività degli stessi a supporto degli enti locali che ne fanno parte e del soggetto che svolge le funzioni di coordinamento;
- animazione economica a supporto dell'attuazione di misure di politiche regionali di sviluppo con particolare riferimento a quella dell'innovazione e della internazionalizzazione;
- attività connesse alle politiche di cooperazione internazionale della Regione;
- attività connesse alle politiche preventive per evitare crisi settoriali e/o aziendali.

Per lo svolgimento più efficace di questi compiti, anche ai fini del controllo è opportuno procedere ad una articolazione divisionale e territoriale della struttura organizzativa di Sviluppumbria nonché alla verifica di compatibilità del quadro normativo in materia di società *in house*. Tale opportunità organizzativa appare particolarmente importante per la gestione degli asset patrimoniali che hanno rilevanza strategica e funzionale alla *mission* attribuita. Coerentemente le



partecipazioni non riconducibili direttamente ai compiti definiti, saranno dismesse in base alle deliberazioni della Giunta regionale.

Innovazione

Il previsto intervento legislativo da predisporre in tema di politiche industriali e di sviluppo e i conseguenti atti di programmazione dovranno riservare attenzione prioritaria alle tematiche afferenti la promozione del sistema regionale delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, attenzione che è del resto già ampiamente rinvenibile nelle scelte programmatiche di cui alla strumentazione comunitaria 2007-2013.


Si tratta di perseguire una valorizzazione coordinata del potenziale endogeno di competenze e conoscenze, ragionando sempre più in termini di un *sistema regionale dell'innovazione*, (secondo l'impostazione generale che è alla base delle attività finanziate nell'ambito del Distretto Tecnologico) e privilegiando, quindi, un approccio di *policy* che veda come *target* in primo luogo i diversi attori e la loro qualificazione e messa in rete.

All'interno di tale cornice programmatica e quindi a supporto delle azioni in essa previste, si colloca l'operatività del soggetto regionale deputato ad accompagnare e sostenere tali processi.

Diventa essenziale, nello scenario di cui sopra, chiarire quindi i compiti da porre in capo al soggetto pubblico da costituire precisando che si parla di erogazione di servizi per l'innovazione e non di elaborazione/concertazione di politiche di innovazione, compito questo che riguarda altri ambiti e sedi.

A tal fine può infatti essere ipotizzata la costituzione di un apposito Tavolo permanente per l'innovazione all'interno del quale condividere le strategie regionali per la promozione dell'innovazione in senso lato tramite un confronto con tutti i soggetti – pubblici e privati – che svolgono un ruolo in tale importante tematica, fermo restando che i singoli soggetti, all'interno delle strategie condivise, potranno poi realizzare autonomamente le proprie attività utilizzando tutti gli strumenti ritenuti necessari, compresi quelli finanziari, nel pieno rispetto delle norme e delle procedure comunitarie, nazionali e regionali.

Soffermandosi in questa sede sul tema della messa in campo di servizi di natura tecnica per sostenere i processi di innovazione nel sistema produttivo regionale, si tratta, sostanzialmente, di operare al fine di promuovere e facilitare la concreta collaborazione tra i centri produttori di conoscenze tecnico-scientifiche (il principale dei quali, in Umbria, è l'Università) e il sistema delle imprese che ha vantaggi nell'applicare tali conoscenze, indirizzando preferibilmente tale collaborazione verso programmi di ricerca multidisciplinari e di medio periodo focalizzati in settori strategici suscettibili di maggior prospettiva di avanzamento della conoscenza e di più incisive ricadute sotto il profilo tecnologico ed industriale.



In coerenza con tale approccio, un soggetto giuridico (Società consortile) nel quale far riconfluire nuove attività nonché quelle già svolte da Umbria Innovazione e PTA, per quanto pertinente, che veda insieme alla Regione i soggetti istituzionalmente impegnati nella produzione di conoscenza – appunto l'Università, ma anche gli Istituti pubblici di ricerca quali il Cnr e l'Enea – pare lo strumento più adatto per svolgere i necessari compiti di animazione, mediazione, formazione e valutazione finalizzati a:

- promuovere la collaborazione tra ricerca e impresa, con lo scopo di conoscersi, progettare insieme, dare vita a nuove attività imprenditoriali;
- sostenere la creazione e lo sviluppo di attività innovative ad alta tecnologia;
- valorizzare le risorse umane per sviluppare le competenze necessarie ad affrontare il mercato della conoscenza;
- svolgere gli opportuni esercizi di valutazione e previsione tecnologica, per identificare le frontiere della scienza su cui impresa e ricerca possono lavorare insieme;
- promuovere il *networking* tra imprese, anche a scala nazionale e internazionale, per offrire agli operatori la possibilità di nuovi spazi, nuovi partner e mercati.


Il fattivo coinvolgimento dell'Università nella compagine della Società consortile di cui trattasi rappresenta un valore particolare nella soluzione che qui viene prospettata, in quanto è evidente come la facilitazione dei processi di trasferimento tecnologico verso le imprese umbre presuppone in primo luogo un maggior orientamento dell'attività di ricerca svolta in ambiente accademico verso le possibilità di applicazione produttiva.

Il soggetto giuridico ipotizzato, composto unicamente da soggetti pubblici, opera *in house* e può ricevere affidamenti diretti di beni e servizi ai sensi dell'art. 13 del DL 223/2006 convertito in L 248/2006.

Finanza d'impresa

Per quanto riguarda le politiche inerenti il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese umbre per l'accesso alle risorse finanziarie si fanno presenti gli interventi su Gepafin spa, società finanziaria la cui funzione principale è quella di supportare le PMI nel reperimento di risorse finanziarie, sia sotto forma di capitale di debito, tramite prestiti bancari a medio-lungo termine, sia sotto forma di mezzi propri tramite capitale di rischio.

L'art. 13 del DL 223/2006 esclude "*dal divieto di partecipazione ad altre società o enti*" e di conseguenza anche dalle limitazioni funzionali stabilite nelle norme stesse le "*società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385*". E' questo il caso di Gepafin, soggetto autorizzato dalla Banca Italia, agenzia per la quale non si pongono quindi i problemi di "messa a norma" visti nei casi precedenti.



Operando d'altra parte Gepafin – come accaduto finora – sostanzialmente con risorse provenienti da fondi della Regione di provenienza comunitaria, va tenuto a mente il dato che nel suo operare essa è soggetta alle norme comunitarie di tutela della concorrenza e di regolamento dei mercati.

Per quanto riguarda l'assetto proprietario dell'agenzia, secondo quanto già annunciato, questo si modificherebbe, con una partecipazione diretta della Regione.

Detto questo, vista la regolamentazione nazionale sul tema delle garanzie in relazione ai volumi di attività erogati da Gepafin, di fatto si rende necessaria la sua trasformazione nella figura di intermediario finanziario vigilato da Banca di Italia ex art. 107 TUB (D.Lgs. 385/1993), con conseguente ulteriore qualificazione dell'agenzia. Sono infatti tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB gli intermediari che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro. Tali soggetti dovranno inoltre possedere anche i requisiti prudenziali (in particolare, patrimonio di vigilanza) e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, tenuto conto della natura dell'attività svolta.

In tale contesto si pongono l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Gepafin spa con la partecipata Capitale e Sviluppo spa intervenuta a novembre 2006 nonché in Gepafin spa delle funzioni e risorse pubbliche attualmente collocate in NuovaFin spa (BPS, Spoleto Credito e Servizi).

L'operatività di Gepafin nell'agevolare le imprese nell'accesso ai mezzi di finanziamento andrà articolata sia verso il sistema delle garanzie a sostegno dell'indebitamento bancario, sia verso la "finanza diretta".

Per quanto riguarda la prima, si ritiene opportuno concentrare l'attività dell'Agenzia Regionale a favore delle Società di garanzia mutualistica, nell'ambito di un processo di maggiore integrazione tra di essi, orientando l'operatività diretta a specifiche filiere di intervento individuate sulle priorità di programmazione regionale.

La finanza diretta vede come obiettivo privilegiato l'intervento diretto nel capitale di rischio delle imprese, attesa la rilevanza strategica di tale leva finanziaria, soprattutto per le piccole e medie imprese, per la loro capitalizzazione, la loro crescita dimensionale e l'ausilio al superamento di determinate criticità finanziarie contingenti, quali quelle connesse alle fasi di successione familiare (*turnaround finance*).

In termini generali, elemento qualificante dell'operatività di Gepafin dovrà essere una focalizzazione sui fabbisogni finanziari connessi ai processi di innovazione ed agli *spin off* accademici e d'impresa, ponendo particolare attenzione al ruolo cruciale che gli apporti di capitale di rischio rivestono per l'avvio e lo sviluppo di attività innovative che, in quanto tali, sono infatti caratterizzate da un più alto grado di rischiosità.



L'intervento "aggiuntivo" di Gepafin come garanzia sul capitale di debito dovrà anch'esso indirizzarsi in misura crescente a "compensare" la maggior difficoltà/onerosità che le imprese incontrano nel reperire capitale di debito a finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione.

Il processo di riorganizzazione di Gepafin determina per effetto delle linee di lavoro sopraindicate anche una significativa riorganizzazione della compagine sociale e conseguentemente una diversa "governance". A tal fine va assicurato che :


1. Gepafin mantenga, pur in presenza dei riassorbimenti delle partecipate e dell'ingresso di nuovi soggetti, il controllo pubblico esercitato attraverso la presenza diretta della Regione;
2. che la presenza del mondo bancario nella compagine societaria sia adeguatamente distribuita tra i vari gruppi e comunque "aperta" a tutti gli operatori interessati;
3. che l'auspicato ingresso dei "consorzi fidi" avvenga sulla base di un loro ruolo effettivo e significativo e sia accompagnato da un processo di riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi.

Il controllo pubblico, la presenza degli istituti di credito, la partecipazione dei Consorzi Fidi promossi dalle associazioni di categoria, sono fondamentali affinché tutto il sistema Umbria possa operare secondo le finalità indicate. A questo fine è altresì necessario, stante la particolarità e delicatezza della funzione che il nuovo soggetto dovrà svolgere, che vengano definite norme statutarie e patti parasociali tali da assicurare una *governance* condivisa, pari dignità dei soggetti partecipanti ed evitare eventuali conflitti tra l'essere soci della nuova Gepafin e l'attività propria dei soggetti partecipanti.

Promozione e sostegno delle attività agricole

Per quanto riguarda la valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari si rileva che gli interventi muovono da un lato dalla necessità di un adeguamento al mutato scenario di intervento caratterizzato dalla presenza di una normativa che tende ad escludere la possibilità di finanziare azioni miste pubblico privato, dall'altro dalla esigenza che la promozione sia svolta dalle associazioni di produttori/prodotto. Nell'ambito di tale quadro si collocano gli interventi sul Centro Agroalimentare srl⁴ che è una società a maggioranza pubblica che si occupa, appunto, di valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari dell'Umbria.

⁴ Il Centro Agroalimentare dell'Umbria è una Società a maggioranza pubblica costituita nel 1993 con il programma Operativo 1989/1993- obiettivo 5b- Reg. cee n.2052/1988. Esclusivo obiettivo dello stesso è la valorizzazione e la promozione delle produzioni agroalimentari dell'Umbria. Il Centro Agro Alimentare dell'Umbria viene istituito per sostenere le produzioni agro alimentari umbre attraverso la partecipazione a manifestazioni locali, nazionali ed internazionali e rappresenta un punto di riferimento per il comparto AgroAlimentare umbro per la promozione e la valorizzazione delle produzioni di qualità della regione. L'intera attività del Centro Agro Alimentare dell'Umbria si sviluppa in particolare attraverso la dinamizzazione degli attori locali, il supporto ad iniziative di promozione commerciale in Umbria, Italia e all'estero e la creazione di momenti di attrazione per i flussi di turismo enogastronomico in Umbria.



Nella specie, si sta operando per lo scioglimento del Centro Agroalimentare con il rilascio alle associazioni di produttori/prodotto delle funzioni di promozione delle imprese e dei prodotti. Conseguentemente alla liquidazione del Centro le funzioni di interesse pubblico ed in particolare quelle inerenti la promozione dei prodotti agroalimentari, la cui necessità ed opportunità resta intatta, e i marchi sono posti in capo alla Regione che si avvarrà per le iniziative operative delle apposite strutture specializzate, fermo rimanendo quelle proprie regionali.

Per quanto riguarda lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura si richiama quanto già detto nei paragrafi precedenti, con riferimento alle funzioni in materia di innovazione. Relativamente ad ARUSIA (Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura) si precisa che già con LR 33/2002 ("*Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo*") sono state modificate le funzioni attribuite alla Agenzia dalla legge regionale istitutiva (LR 35/94). In particolare, la LR 33/2002 ha disciplinato le funzioni in materia di ricerca e sperimentazione, di trasferimento delle conoscenze ed apprendimento dell'innovazione definendo un nuovo modello organizzativo regionale, con una redistribuzione delle stesse funzioni tra soggetti privati, Regione e Arusia, anche recependo l'attuale impostazione comunitaria. Oltre, infatti, a riportare in capo alla Regione l'intera funzione di programmazione, indirizzo e controllo, la norma riconosce il coinvolgimento delle imprese nella formazione della domanda di ricerca e nella applicazione della innovazione e riconsegna ai soggetti economici privati la responsabilità della organizzazione dei servizi e della loro integrazione.

La definizione della *mission* istituzionale di ARUSIA deve tener conto pertanto dell'impostazione già operata, del tutto coerente al disegno generale della riforma, nonché del patrimonio tecnico presente attualmente nell'Agenzia, in grado di espletare ulteriori compiti connessi alla gestione degli aiuti in agricoltura, come pure azioni caratterizzate da particolari competenze tecnico agronomiche.

In materia di gestione degli aiuti in agricoltura, l'Arusia potrà sviluppare specifiche attività affidate dalla Regione, nell'ambito di proprie funzioni o di quelle delegate da Agea.

Con riferimento al quadro sopra delineato, gli interventi, ad oggi, prospettabili sono:

- rivisitazione della normativa vigente con particolare riferimento alla LR 35/1994 nell'ambito di un percorso che conduca ad una ridefinizione della *mission* e delle funzioni attribuite all'Arusia e che conferisca alla stessa piena autonomia gestionale e organizzativa in analogia ad interventi già definiti per altre Agenzie regionali (ADISU, APT, AUR);
- configurazione di Arusia quale soggetto attuatore di specifiche attività tecnico amministrative di sostegno al sistema produttivo agricolo e agroforestale rispetto agli obiettivi definiti nella programmazione



regionale pluriennale attese le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della Regione nel settore.

In via generale, le funzioni/attività da ricondurre all'agenzia sono:

- attuazione del programma regionale di sostegno al sistema produttivo agricolo e agroforestale;
- partecipazione alla realizzazione di progetti a carattere interregionale sulla base di specifici indirizzi da parte della Giunta Regionale;
- cura del servizio fitosanitario;
- ulteriori attività tecnico amministrative affidate dalla Regione.

I processi di internazionalizzazione

Nell'intervenire sulle procedure e strumentazione delle politiche di sviluppo l'attenzione si è inoltre concentrata sulle azioni di sostegno all'internazionalizzazione. In tale ambito si collocano gli interventi diretti in previsione di una "struttura" dedicata all'attuazione delle politiche per l'internazionalizzazione, struttura operativa altamente qualificata in materia di internazionalizzazione del sistema produttivo dell'Umbria, con compiti di animazione, promozione, accompagnamento e di eventuale realizzazione di interventi specifici.

Presso tale struttura sono aggregati, tra gli altri, i seguenti ambiti di intervento:

- osservatorio regionale sulla internazionalizzazione;
- sportello per l'internazionalizzazione di cui alla delibera CIPE del 4/8/2000 ove realizzare l'integrazione dei servizi centrali/nazionali e regionali per le imprese e svolgere funzioni di informazione, sollecitazione del tessuto produttivo;
- attuazione dei programmi di promozione specifici e costruzione delle proposte relative tramite una idonea attività di interlocuzione con le imprese singole o associate.


La struttura di cui sopra vedrà la partecipazione diretta di Regione e Camere di Commercio che ne assumono congiuntamente la *governance*.

Essa sarà giuridicamente realizzata attraverso la riconsiderazione dello statuto dell'attuale Centro Estero delle Camere di Commercio.

L'assetto organizzativo, agile e qualificato, sarà realizzato avvalendosi anche di personale messo a disposizione dal Ministero e dalle istituzioni regionali.

Le funzioni attribuite a tale struttura rivestono carattere specialistico e vanno a completare con un ruolo fondamentale il quadro delle funzioni regionali a proiezione internazionale.

Da tenere in debita considerazione, nell'ambito delle politiche di promozione dei processi di internazionalizzazione, il ruolo positivo che a tal fine può essere svolto dall'Università per Stranieri e dalla rete di relazioni che la stessa ha negli anni sviluppato.



Altre Agenzie operanti in ambiti diversi

Nell'analisi del sistema delle agenzie è importante una ricognizione riguardo ai processi di riassetto in corso a livello regionale anche in altri ambiti tra cui in particolare, sanità, turismo, cultura, formazione e ricerca, politiche del lavoro, informatizzazione e digitalizzazione.

Con LR 18/2006 sono stati definiti compiti, funzioni e organi dell'Agenzia di promozione turistica (APT).

Con LR 10/2007 è stata soppressa l'Agenzia Umbria Lavoro (AUL)⁵ e, nel corso del secondo semestre 2007, le funzioni amministrative da essa esercitate sono state completamente assorbite dalle strutture regionali.

In ambito sanitario si fanno presenti gli interventi effettuati con la LR 16/2007⁶ relativa alla gestione integrata di funzioni tecnico amministrative in materia di sanità pubblica. Con tale legge è stata istituita l'Agenzia Umbria Sanità con compito specifico di operare per il coordinamento e l'organizzazione unitaria di funzioni e competenze del servizio sanitario regionale. Si ricorda che l'agenzia subentra al Consorzio Acquisti Sanità e acquisisce le funzioni del SEDES⁷ che con la stessa legge è stato soppresso.


L'art. 9 della LR 16/2007 ricollega l'operatività della Agenzia alla nomina del direttore; in particolare la disposizione legislativa in questione prevede la trasmissione alla Agenzia di tutti i procedimenti amministrativi avviati e non conclusi compresi nel piano di impresa del soppresso Consorzio Acquisti Sanità. Al riguardo si precisa che con DGR n. 2308 del 27 dicembre 2007 è stato conferito l'incarico di direttore dell'Agenzia Umbria Sanità pertanto tale soggetto può dirsi operativo.

In materia di ricerca è in atto un percorso teso a garantire un adeguato presidio e supporto di natura conoscitiva/informativa ai processi di programmazione e definizione delle politiche regionali. In particolare, si richiama il percorso di rivisitazione delle disposizioni normative relative all'AUR che si sta orientando verso la creazione di un centro di riferimento regionale unitario per la ricerca, la raccolta delle informazioni e l'espletamento anche, ove sia previsto, delle attività degli osservatori regionali.

⁵ L'Agenzia Umbria Lavoro è stata istituita ai sensi della LR n. 41 del 25 novembre 1998 "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego".

⁶ La LR n. 16 del 16-05-2007 reca norme concernenti la "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23.2.2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES), così come modificata dall'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4".

⁷ Il SEDES "Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario" è stata istituita con LR 33 del 09-08-1995; che la configura quale un ente pubblico dotato di autonomia amministrativa e gestionale. Svolge funzioni di supporto e consulenza, informazione e promozione culturale nell'ambito della prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria; svolge, inoltre, per il servizio sanitario regionale le attività di: raccolta e conservazione di materiali di informazione sanitaria; documentazione; osservazione e monitoraggio; rilevazioni studi e ricerche; editoriale.



Per la attività di formazione anche a supporto dei processi di innovazione, si prospetta la costituzione di una società *in house* ove ricomprendere, previ specifici adempimenti statutari, la Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra che ha come funzione specifica la formazione per il personale degli enti soci e il SEU⁸, *Servizio Europa*, che è un'associazione che ha lo scopo di contribuire ad elevare il livello della partecipazione alle azioni di integrazione economica e di cooperazione intergovernativa intraprese dalle Comunità Europee e dalle altre Istituzioni di cooperazione europea.

L'attività di formazione e aggiornamento a favore dei dipendenti pubblici svolta da Villa Umbra va altresì sempre più orientata a supporto del processo di riorganizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione, promuovendo a tal fine l'ingresso nella Scuola delle Associazioni degli Enti locali (Anci, Upi e Uncem).

Nell'ambito della riflessione più generale riguardante i diversi soggetti che operano in ambito culturale con LR 11/2008 si è prevista la soppressione della Fondazione Umbria Spettacolo (FUS)⁹.

Tra gli interventi di adeguamento della strumentazione al quadro normativo nazionale e comunitario esistente in materia di gestione dei servizi pubblici si fa presente che con la LR 8/2007 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese" si dà la possibilità ad UMBRAFLOR srl¹⁰ di agire e operare sul mercato come soggetto privato. Si rileva, altresì l'opportunità di avviare anche per Umbraflor, come per altre società regionali, un ulteriore percorso di verifica rispetto alle disposizioni della legge finanziaria per il 2008¹¹.

Per quanto riguarda la società RES spa (Risorse per lo Sviluppo)¹² si richiama il percorso di adeguamento statutario effettuato per rendere tale soggetto in


⁸ Il SEU è un'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro. La Regione Umbria è socio fondatore, assieme alle Province di Perugia e Terni, ai Comuni di Perugia e Terni, a Sviluppo Umbria e all'ARUSIA. Scopo dell'associazione SEU è quello di contribuire ad elevare il livello della partecipazione effettiva di cittadini, imprese, associazioni, istituzioni regionali ed eventualmente nazionali e enti pubblici, alle azioni di integrazione economica e di cooperazione intergovernativa intraprese dalle Comunità Europee e dalle altre Istituzioni di cooperazione europea.

⁹ Con la l.r. n. 5 del 26/02/1992 è stata costituita la Fondazione Umbria Spettacolo, persona giuridica di diritto privato. La Regione Umbria concorre con le Amministrazioni provinciali di PG e TR ed altri soggetti pubblici e privati alla sua costituzione e gestione per contribuire allo sviluppo e alla diffusione della musica, del cinema e della danza in Umbria. Dalla fine del 2001 sono stati nominati più commissari straordinari per la ridefinizione del sistema spettacolo e per valutare possibili scenari futuri della FUS. È emerso in particolare che la FUS non ha più una sua missione definita e peculiare da attivare all'interno del sistema regionale dello spettacolo.

¹⁰ UmbraFlor s.r.l. è un'azienda vivaistica regionale che accanto ad attività privatistica svolge anche compiti che alla luce della vigente normativa regionale si configurano come funzione amministrativa operativa. (funzioni concernenti la difesa del patrimonio vegetale regionale e conservazione della biodiversità). L'azienda ha avviato la propria attività nel 2001, su iniziativa della Regione dell'Umbria e del Comune di Gubbio, con la creazione di un'azienda nata dalla fusione del vivaio regionale di Gubbio con l'azienda agricola e forestale "Il Castellaccio" di Spello.

¹¹ Legge 24.12.2007 n 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

¹² RES spa è una società regionale costituita nel settembre del 2001 che opera in via principale nei seguenti ambiti Valorizzazione immobiliare, Alienazione immobiliare, Riconoscimento e censimento di patrimoni pubblici.



linea con quanto previsto dall'art. 13 del c.d. Decreto Bersani¹³. In particolare, la Regione ha acquisito le quote in mano al socio privato (Sovingest); l'assetto delle quote societarie, alla luce di tale acquisizione è la seguente: 50% Regione e 50% Sviluppumbria.

Nell'ambito del quadro normativo concernente la razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento degli organi societari, con DGR n. 1846 del 19 novembre 2007, si è previsto l'affidamento della gestione societaria di RES SpA ad un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, nell'assemblea societaria tenutasi il 21 dicembre 2007 è stato approvato il nuovo Statuto sociale e si è provveduto a nominare l'Amministratore Unico di RES. In merito alle attività di valorizzazione patrimoniale si richiama quanto riportato nella trattazione di Sviluppumbria.

Nell'ambito degli indirizzi programmatici diretti al potenziamento dei fattori di sviluppo economico e di competitività in materia di infrastrutture e trasporti e alla luce degli indirizzi del Piano regionale dei Trasporti si segnalano gli interventi su FCU srl¹⁴.

Nell'ambito del DAP 2007-2009 è prevista un'azione di riqualificazione complessiva dei servizi ferroviari della Ferrovia Centrale Umbra ponendosi le basi per ottenere miglioramenti in termini di velocità commerciale e qualità del servizio offerto, di sviluppo del ruolo di metropolitana di superficie, valutando anche la possibilità di incrementare i servizi sulla rete nazionale, oggi possibile grazie all'avvenuto conseguimento, come azienda ferroviaria, del certificato di sicurezza¹⁵.

Inoltre alla luce della normativa sui servizi pubblici dovrà porsi in essere un esame più approfondito volto a distinguere nell'ambito della società quanto è demandato alla gestione dei servizi di trasporto e quanto invece alla gestione del patrimonio.


Anche in materia informatica e telematica il riordino risponde all'esigenza di adeguare gli assetti dei soggetti alla recente normativa in materia di servizi pubblici oltre che a razionalizzare l'offerta pubblica in tale settore. Si rileva peraltro l'opportunità di una sede di discussione che affronti in modo organico le questioni legate all'informatica ed alla telematica e alla organizzazione dei soggetti che di ciò si occupano.

Al riguardo si riportano nel seguito gli interventi operati su WEB RED e CENTRALCOM.

¹³ Art.13 DL 4 luglio 2006 n. 223 "Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza" (Legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248).

¹⁴ La L.R. 18 novembre 1998, n.° 37, stabilisce le "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n.° 422" e ss.mm.ii, per la programmazione e l'amministrazione del trasporto ferroviario passeggeri di competenza non statale e la regolamentazione dello svolgimento dei servizi ferroviari mediante "Contratti di Servizio" stipulati tra la Regione e le Imprese ferroviarie tra le quali la FCU s.r.l. "Ferrovia Centrale Umbra s.r.l." di proprietà della stessa Regione.

¹⁵ FCU detiene la licenza ferroviaria n.14, rilasciata in data 23/07/01 ed "estesa", ai sensi dell' art. 131 L. 388/2000, ai servizi di trasporto in ambito nazionale ed ha ottenuto, nel dicembre 2005, la certificazione di sicurezza, documento che attesta la conformità agli standard in materia di sicurezza della circolazione, sia per quanto attiene ai requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari sia ai requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa ferroviaria (art. 10 D.Lgs. 188/2003).



Il percorso di riorganizzazione delle società regionali WEB RED e CENTRALCOM si inquadra in un discorso più generale di gestione dei servizi informatici e telematici sul territorio umbro che coinvolge accanto alla Regione anche gli altri enti locali.

In particolare in ambito informatico e telematico si prevedono tre società di gestione dei servizi nell'ambito delle quali andranno a confluire anche società oggi gestite dagli enti locali (Perugia Rete; Centro Multimediale parte).

- una società per reti e infrastrutture (CentralCom);
- una società per sistemi informatici (WebRed);
- una società per la gestione *front office* e servizi (parte Centro Multimediale e Web Red Servizi).

La Società CentralCom¹⁶ spa opera in coerenza con l'obiettivo regionale di diffusione della Larga Banda sull'insieme del territorio della Regione Umbria, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali. Il progetto generale della rete di cablaggio regionale prevede:


- la realizzazione iniziale di una dorsale in fibra ottica per l'interconnessione nord/sud del territorio e per il collegamento Long Distance con le altre reti nazionali. Tale dorsale sfrutta il tracciato ferroviario della FCU al fine di contenere al massimo i costi di cablaggio;
- la realizzazione progressiva di tre anelli in fibra ottica lungo i tracciati stradali al fine di interconnettere i centri non posizionati sulla dorsale, di servire i centri minori, nonché di realizzare la magliatura della rete a salvaguardia della sicurezza e dell'affidabilità;
- la realizzazione di reti di distribuzione ed accesso cittadine integrate (fibra ottica + sistemi *wireless*) nei 5 principali centri urbani (Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Orvieto);
- la progressiva realizzazione di reti di distribuzione ed accesso *wireless* nei restanti centri e sull'intero territorio regionale.

L'articolazione del progetto generale della rete di cablaggio regionale sul territorio e le relative priorità di realizzazione saranno definite nel Piano Telematico di cui alla DGR n. 1300 del 27 luglio 2007.

Anche per quanto riguarda CentralCom si richiama il percorso di adeguamento effettuato per rendere tale soggetto in linea con quanto previsto sia dalle norme in materia societaria sia da quelle sulla riduzione e razionalizzazione dei costi di funzionamento degli organi societari.

In particolare, la Regione con DGR n. 2027 del 3 dicembre 2007 ha deliberato l'acquisizione delle quote detenute dal socio FCU srl; di seguito si riporta l'assetto antecedente a tale acquisizione: FCU 51%; Comune Perugia 14%;

¹⁶ La Società CentralCom s.p.a. è una società operante nel settore delle telecomunicazioni il cui oggetto sociale è, in particolare, la realizzazione, gestione delle reti di comunicazione elettronica, la erogazione dei servizi di comunicazione elettronica e lo svolgimento delle attività complementari nonché la realizzazione di reti pubbliche di cablaggio a larga banda ex art. 6 d.lgs 259/2003. La ragione alla base della costituzione di tale soggetto risiede nella normativa in materia di comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259/2003 c.d. codice delle comunicazioni elettroniche) in base a cui, la Regione e gli Enti locali non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.



Comune Terni 11%; Comune Città Castello 8%; Comune Foligno 8%; Comune Orvieto 8%.

Si ricordano infine, anche per tale soggetto le modifiche apportate allo Statuto nell'assemblea societaria del luglio 2007; il nuovo Statuto affida la gestione societaria ad un Amministratore Unico e ricollega alla nomina di questi la presentazione di un piano delle attività in base a cui ai soci è garantito l'esercizio del controllo analogo.

Per quanto riguarda WEBRED Spa si segnala che, in relazione alle disposizioni recate dall'art. 13 del DL 223/2006 convertito in L 248/2006, il Consiglio di Amministrazione di Webred il 6 dicembre 2006 ha deliberato la costituzione di due separate società: HiWeb S.r.l. e Webred Servizi S.r.l. cui conferire le attività non più consentite a Webred. Entrambe le aziende risultano partecipate al 100% da Webred S.p.A. Quest'ultima inoltre è stata anche nominata Amministratore Unico di entrambe le società.

Le due Newco sono state costituite in data 18 dicembre 2006 ed hanno rispettivamente come oggetto sociale:

- Webred Servizi S.r.l. (NEWCO servizi CUP) la fornitura di servizi di *front office* anche connessi all'utilizzo di sistemi informatici nonché alla fornitura di servizi di acquisizione dati su sistemi informativi;
- Hiweb S.r.l. (NEWCO mercato) la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi informatici destinati in particolare alla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale extra regionale nonché la commercializzazione in tutte le forme consentite e vendita di prodotti, di servizi e di soluzioni relative alle tematiche ICT. In data 1° maggio 2007 è avvenuto il conferimento del ramo d'azienda relativo alle attività extra regionali da Webred ad Hiweb.

In parallelo alla creazione delle due nuove società, Webred ha proceduto a significative modifiche del proprio Statuto Sociale in data 26/01/2007 al fine di adeguarsi tanto al disposto del citato decreto Bersani quanto alla recente giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di affidamenti *in house*.

Con la LR 8/2007, si è proceduto altresì nell'ambito delle disposizioni per le società strumentali (artt. 7 e 8) ad apportare modificazioni alla LR 19/1984 per completare il necessario percorso di adeguamento di cui sopra.

In ottemperanza ai limiti imposti al numero degli amministratori delle società partecipate da enti pubblici di cui all'art. 1 commi 729 e 730 della L 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e del D.P.C.M. 26 giugno 2007 (entrambi recepiti dalla Regione Umbria con DGR n. 1756 del 05.11.2007), in data 21.11.2007 l'Assemblea Straordinaria della Webred Spa ha deliberato la modifica dell'art.17 dello Statuto riducendo il numero dei Consiglieri da cinque a tre. Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione in carica è decaduto e l'Assemblea ordinaria del 07.12.2007, su designazione della Regione di due Consiglieri su tre, ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che scadrà alla data di approvazione del bilancio 2010.